SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 939)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1977

Norme interpretative degli articoli 56, 57 e 58 del decreto del Presidente della Repubbica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567 (provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico), convertito, con modifiche, nella legge 15 novembre 1973, n. 727, prevede che per le nomine disposte dopo il 31 luglio e fino al 31 dicembre di ciascun anno solare, ferma restando la decorrenza giuridica al 1° ottobre dello stesso anno, l'effettiva assunzione del servizio, da cui decorrono gli effetti economici, ha luogo dal 1° ottobre dell'anno scolastico successivo.

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che il servizio eventualmente prestato per l'intero anno scolastico almeno in una classe di istituto o scuola statale, compreso il servizio prestato come incaricato della presidenza, è valido ai fini della prova.

La normativa illustrata, quindi, concede all'Amministrazione la facoltà di disporre nomine in corso d'anno scolastico. In tali casi, per evitare turbamento all'attività scolastica, il raggiungimento della sede è differito all'anno scolastico successivo come pure gli effetti economici, però è fatta salva la validità del servizio prestato o come preside incaricato o in insegnamenti diversi da quello per il quale si è ottenuta la nomina, anche se impartiti in scuole di tipo e grado diversi.

Le norme contenute nel primo e secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge numero 567 sono, a giudizio dell'Amministrazione, di carattere permanente, al pari di quelle contenute nell'articolo 1 con cui sono strettamente collegate, e non limitate all'anno scolastico 1973-74.

La normativa contenuta nell'articolo 1 e nell'articolo 2 è stata dettata, infatti, da esigenze di carattere organizzativo ed è diretta principalmente a limitare gli effetti negativi della mobilità del personale docente di

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ruolo e non di ruolo che da molti anni produce gravi intralci e ritardi all'inizio dell'anno scolastico. A norma dell'articolo 1 i provvedimenti che comportino spostamenti di personale insegnante incaricato, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, sono attuati, salvi gli effetti giuridici, con l'inizio dell'anno scolastico successivo per quanto riguarda il raggiungimento della sede. Per effetto dell'articolo 2, come accennato, le operazioni di nomina dei professori di ruolo ed i conseguenti spostamenti di tale personale devono concludersi da parte del Ministero entro il 31 luglio di ciascun anno solare; i provvedimenti disposti dopo tale data hanno effetto, ai fini del raggiungimento della sede, dall'anno scolastico che inizia nell'anno solare successivo e ciò allo scopo di non intralciare o ritardare le operazioni di competenza dei provveditori agli studi (assegnazioni provvisorie del personale di ruolo, sistemazioni, trasferimenti e nuove nomine del personale incaricato).

Per meglio chiarire le esigenze che motivano le previsioni normative in questione è utile ricordare che esse si collocano storicamente nel momento in cui il legislatore, dopo aver stabilito l'immissione in ruolo della quasi totalità del personale insegnante incaricato in forza dell'articolo 17 della legge n. 477 del 30 luglio 1973 con effetto dal 1° ottobre 1974, ma con riserva di assegnare successivamente la sede definitiva, si è preoccupato che le graduatorie previste da leggi speciali, in particolare quelle disciplinate dalla legge 25 luglio 1966, n. 603, e successive modifiche, riguardante l'immissione in ruolo di docenti di scuola media, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 468, che disciplina l'immissione in ruolo di docenti nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, avessero nei successivi anni scolastici il massimo scorrimento in modo che non venissero a trovarsi in posizione troppo deteriore rispetto ai beneficiari dell'articolo 17 citato.

A tal fine veniva quindi consentito di disporre nomine in corso d'anno per gli anni scolastici futuri con la procedura dell'articolo 2, che evitava spostamenti di insegnanti a ridosso dell'avvio dell'anno scolastico, pur tutelando le aspettative giuridiche e di carriera degli insegnanti. È il caso di rammentare a questo punto che, a salvaguardia delle categorie di insegnanti aventi titolo a beneficiare dell'immissione in ruolo in base a leggi speciali precedenti rispetto alla categoria di cui all'articolo 17, è diretta altresì la norma di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 17, che ha consentito all'Amministrazione di procedere alle nomine anche per quelle graduatorie approvate con decreto ministeriale, ma non registrate dagli organi di controllo.

La normativa contenuta nell'articolo 2 citato è rimasta a giudizio dell'Amministrazione in vigore anche dopo la emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, contenente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola, il quale ha stabilito, all'articolo 58, il principio che il personale, durante la prova, deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. La disciplina contenuta nell'articolo 2 più volte citato è infatti da ritenersi di carattere speciale rispetto a quella generale contenuta nell'articolo 58 citato.

Dello stesso avviso però non è stato il Consiglio di Stato, il quale, interpellato perchè fugasse i dubbi da qualcuno sollevati su tale questione, con parere del 21 novembre 1975, numero 1979/75, ha ritenuto che:

1) il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, deve ritenersi abrogato in quanto l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ha fissato il principio della necessaria corrispondenza del servizio prestato con quello inerente al posto cui la nomina si riferisce. D'altra parte, avendo il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 ridotto la prova da due anni ad uno, sarebbe venuto meno uno dei presupposti del secondo comma del citato articolo 2 e cioè la durata biennale della prova;

2) deve ritenersi abrogato anche il primo comma dell'articolo 2 citato in quanto strettamente collegato con il secondo comma, data la unitarietà della disciplina contenuta nell'articolo 3; per cui non sarebbe consentito più all'amministrazione disporre nomine dopo il 31 luglio di ciascun anno solare con effetto giuridico dal 1° ottobre dello stesso anno e con effetto economico e raggiungimento della sede dal 1° ottobre dell'anno successivo.

Tale parere non sembra condivisibile per le ragioni già illustrate, riguardanti le finalità e le circostanze che hanno indotto il legislatore a fissare la normativa contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge n. 567, la quale — è il caso di ricordardo — è successiva alla legge di delega del 30 luglio 1973, n. 477, che, nel fissare i criteri direttivi a cui il nuovo stato giuridico del personale della scuola doveva uniformarsi, ha posto la previsione che la prova potesse avere la durata di un solo anno scolastico (art. 4, n. 7).

Sembra invece che la norma contenuta nell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 affermi un principio di carattere generale e sia rivolta a sancire in primo luogo un obbligo per l'Amministrazione che « deve » impiegare il personale in prova nella cattedra o nel posto cui la nomina si riferisce. Tale principio può però subire deroghe in casi eccezionali specificatamente previsti dalla legge, con norme quindi da ritenere « speciali » in quanto derogano alla normativa « generale ».

I casi di deroga a tale normativa generale, previsti da norme di legge recenti, in connessione a massicce immissioni in ruolo di personale insegnante e all'esigenza contestuale di non rendere troppo difficile l'avvio dell'anno scolastico sono:

1) nomine in corso d'anno, quando non sia possibile procedere per tempo (entro il 31 luglio), di personale docente già in servizio di insegnamento (art. 2 citato);

2) utilizzazione del personale in soprannumero a norma dell'articolo unico della legge n. 391 del 14 agosto 1974, che contiene una norma « speciale », analoga a quella di cui al secondo comma dell'articolo 2, la quale stabilisce che il personale docente di ruolo, che non trovi eventualmente utilizzazione nelle scuole di titolarità, viene impiegato, nell'ambito della provincia, nell'insegnamento proprio della stessa cattedra e, ove ciò non sia possibile, nell'insegnamento di materie affini anche in scuole di grado inferiore, specificando che il servizio così prestato è utile anche ai fini della prova. Sulla vigenza di questa norma non sono stati sollevati dubbi in quanto il nuovo stato giuridico, pur essendo entrato in vigore il 13 novembre 1974 e cioè in data successiva, non può aver travolto la legge n. 391, emanata quando i decreti delegati erano già legge dello Stato.

In entrambi i casi illustrati la legge fa salva la validità della prova in considerazione del fatto che l'insegnante presta servizio su cattedra diversa da quella per la quale ha ottenuto la nomina, non per sua colpa, e che, d'altra parte, l'Amministrazione è vincolata da esigenze di carattere organizzativo.

In relazione a quanto sopra si pone l'esigenza di emanare una norma interpretativa che sancisca in maniera esplicita la vigenza dell'articolo 2 del decreto-legge n. 567, citato nella sua globalità.

Trattandosi di una norma avente valore esclusivamente interpretativo di altra precedente, essa non comporta oneri di spesa aggiuntivi e, d'altra parte, l'Amministrazione, spinta dalla necessità di accelerare le procedure di immissione in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie previste da leggi speciali, ha continuato — nel presupposto che la normativa di cui si discute fosse da considerare in vigore — a disporre nomine in corso di anno. Per cui la norma interpretativa che qui si propone è volta a consentire l'emanazione dei provvedimenti formali per le nomine già disposte in questi anni, che potrebbero essere oggetto di rilievo da parte degli organi di controllo.

Si chiarisce con l'occasione che la normativa in questione non concerne evidentemente in alcun modo gli insegnanti immessi in ruolo in base all'articolo 17 della legge

n. 477 del 1973, la cui nomina, per effetto della legge stessa, è stata disposta con decorrenza giuridica ed economica dal 1° ottobre 1974. Si chiarisce altresì che per gli insegnanti beneficiari della legge n. 468 provenienti da altro ruolo di scuola secondaria, anche se di grado inferiore, la validità della prova per il servizio prestato in corso di anno scolastico e la decorrenza giuridica retroattiva non comportano nessuna conseguenza pratica nè dal punto di vista della carriera, nè dal punto di vista economico.

In conclusione, preme sottolineare il carattere di assoluta urgenza del disegno di legge che, se approvato rapidamente, eviterebbe di determinare ulteriori tensioni tra il personale della scuola, il quale, in caso contrario, verrebbe danneggiato, senza sua colpa, dalle difficoltà di funzionamento dell'organizzazione scolastica.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per le nomine in ruolo del personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica, disposte dopo il 31 luglio di ciascun anno solare, e per il superamento del relativo periodo di prova, gli articoli 56, 57 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, devono intendersi nel senso che continua ad applicarsi il disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727.